

Regolamento Regionale 1 Dicembre 2017 n. 29

BUR 5 Dicembre 2017, n.97

Regolamento delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modificazioni.

Art.12

(Conduzione delle piscine)

1. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.
2. L'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell'igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, laddove non è obbligatoria la presenza del bagnino.
3. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienicosanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo tra Stato Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.
4. L'uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell'agriturismo.
5. Il responsabile della piscina cura l'elaborazione e l'applicazione di un manuale di autocontrollo della sicurezza, nonché l'elaborazione e il rispetto del regolamento d'uso da parte degli ospiti.
6. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila scrupolosamente sull'efficienza degli impianti tecnologici, adotta documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della vasca e dell'area ad essa pertinente.
7. Il manuale di autocontrollo indica sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l'uso della piscina, il calendario di ciascuno di essi, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati i suddetti interventi.
8. Il regolamento d'uso della piscina è affisso all'ingresso della piscina ed è consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in particolare:
 - a) se la vasca non è vigilata, il divieto di ingresso per i minori di anni 16 non accompagnati;
 - b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
 - c) il divieto di fare tuffi;
 - d) la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;
 - e) l'obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;
 - f) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
 - g) l'obbligo di utilizzare ciabatte nell'area circostante la vasca;
 - h) l'ubicazione dei più vicini servizi igienici;
 - i) gli orari di accesso in piscina;

l) il nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della piscina;

m) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.

9. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti e devono essere comunicati a tutti gli ospiti ovvero visibili in aree comuni o all'interno degli alloggi.

10. L'ingresso della piscina è costituito da un apposito cancelletto e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

11. In prossimità dell'ingresso sono situate una doccia ed una vasca bagnapiedi, che consenta l'immersione completa di piedi e calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

12. Le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l'innaffiamento del terreno previa dechlorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di dechlorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo.